



DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DELLA STRUTTURA
NUVOLA ROSSA DI VIA TRECCATE

SOMMARIO

Articolo 1	Campo di applicazione del disciplinare -----	3
Articolo 2	Finalità -----	3
Articolo 3	Definizioni -----	3
Articolo 4	Requisiti soggettivi -----	3
Articolo 5	Criteri di valutazione -----	3
Articolo 6	Modalità di presentazione della domanda -----	4
Articolo 7	Concessione -----	4
Articolo 8	Responsabilità e obblighi -----	5
Articolo 9	Tariffe -----	5
Articolo 10	Rinuncia -----	6
Articolo 11	Revoca e sospensione -----	6
Articolo 12	Divieto di cessione -----	7
Articolo 13	Norme di comportamento -----	7
Articolo 14	Ispezioni e verifiche -----	7
Articolo 15	Norme transitorie -----	7
Articolo 16	Entrata in vigore -----	7
Allegato A)	Tariffe di utilizzo della Struttura Nuvola Rossa (edificio coperto senza uso degli spazi verdi e del playground di basket) -----	8

Articolo 1 Campo di applicazione del disciplinare

1. Questo disciplinare si applica alla concessione e all'utilizzo della Struttura Nuvola Rossa di Via Trecate.
2. Il disciplinare regola sia la concessione sia l'utilizzo da parte di cittadini, associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private che operino sul territorio di Rho.

Articolo 2 Finalità

1. La concessione e l'utilizzo del Nuvola Rossa hanno lo scopo di favorire:
 - a) l'attività ludico sportiva della disciplina sportiva della scherma e di eventuali sport di minore diffusione;
 - b) l'attività ludico-sportiva e ricreativa organizzata dal Comune di Rho, suoi appaltatori o concessionari, quali, ad esempio, campus estivi;
 - c) l'attività ludico-sportiva e ricreativa organizzata da Enti del Terzo Settore;
 - d) la socializzazione della collettività;
 - e) l'associazionismo ed il libero confronto fra cittadini, per facilitare lo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali, ambientali e di volontariato del territorio cittadino.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini di questo disciplinare sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) uso periodico: si intende per uso periodico un utilizzo continuativo per un periodo non inferiore a nove mesi e non superiore due anni; fa eccezione l'uso periodo destinato alla riserva per la scherma che può avere durata sino a cinque anni;
 - b) uso temporaneo od occasionale: si intende un uso per singole date o per un periodo inferiore a nove mesi.

Articolo 4 Requisiti soggettivi

1. In coerenza con le previsioni regolamentari e statutarie del Comune di Rho, il soggetto che richiede la concessione d'uso del Nuvola Rossa deve avere i seguenti requisiti soggettivi generali:
 - a) non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i suoi valori;
 - b) non professare e non fare propaganda di ideologie sessiste, razziste, xenofobe, nazifasciste, o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

Articolo 5 Criteri di valutazione

1. L'Amministrazione riserva un uso periodico destinato alla pratica ludico-sportiva della disciplina della scherma, individuando le associazioni sportive e le società sportive destinatarie dell'uso mediante avviso pubblico.
2. La riserva di uso periodico a favore della pratica della scherma può riguardare un massimo di quarantadue ore settimanali nel periodo settembre-giugno, in presenza di richieste di altri utilizzi o usi.

3. Nel periodo di chiusure delle scuole, la struttura può essere utilizzata prioritariamente dal Comune di Rho per l'organizzazione di campus estivi a favore dei bambini e ragazzi attraverso appalti, concessioni o co-progettazioni.
4. Ferma restando la riserva per la pratica della scherma e per l'organizzazione di campus estivi quando siano presentate più richieste d'uso per la stessa data o per lo stesso periodo, la concessione è effettuata secondo questi criteri di priorità:
 - a) attività direttamente organizzate dal Comune, da suoi soggetti partecipati o da appaltatori o concessionari oppure partner/capofila di progetti in cui il Comune stesso è partner, per la realizzazione di servizi pubblici o di progetti di carattere sportivo, sociale, scolastico e culturale;
 - b) attività che perseguano interessi di utilità sociale, culturale, di aggregazione;
 - c) attività che valorizzano le tradizioni della comunità locale;
 - d) altre attività.
5. A parità di criterio di priorità, sarà data preferenza alla richiesta presentata per prima in ordine cronologico.

Articolo 6 Modalità di presentazione della domanda

1. L'ufficio cui è assegnato il procedimento definisce le modalità di presentazione della domanda, privilegiando l'utilizzo dei servizi telematici dell'ente, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La domanda di utilizzo temporaneo o occasionale deve essere presentata almeno venti giorni prima della data o del periodo richiesto.
3. La concessione all'uso periodico dei locali avrà di norma durata minima da inizio settembre a fine giugno.
4. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno gli interessati potranno richiedere all'Amministrazione Comunale, il rinnovo o il rilascio della concessione all'uso periodico.

Articolo 7 Concessione

1. L'ufficio cui è assegnato il procedimento cura l'istruttoria delle richieste e propone la concessione d'uso che sarà adottata con provvedimento dirigenziale.
2. Per gli utilizzi di carattere temporaneo od occasionale è obbligatorio pagare la tariffa d'uso anticipatamente ed entro il termine stabilito dall'ufficio.
3. Per l'uso periodico, la tariffa può essere corrisposta trimestralmente. Il concessionario può scegliere di versare anticipatamente tutto l'importo dovuto.
4. La concessione è formalizzata con la sottoscrizione di un accordo che avrà il seguente contenuto minimo:
 - a) denominazione dell'associazione utilizzatrice;
 - b) dati anagrafici del legale rappresentante;
 - c) indirizzo e recapito telefonico;
 - d) giorni, orari e periodo d'uso;
 - e) indicazione della tariffa totale dovuta;
 - f) assunzione di responsabilità del richiedente circa il rispetto della capienza massima della struttura e del numero delle presenze;

- g) assunzione di responsabilità del richiedente rispetto ad eventuali danni provocati alla struttura, ai partecipanti o a terzi;
 - h) assunzione di responsabilità del richiedente circa il rispetto di eventuali normative applicabili al tipo di evento o di utilizzo della struttura;
 - i) assunzione di responsabilità del richiedente in ordine al corretto utilizzo dei locali e al rispetto delle finalità per le quali l'uso della struttura è stato accordato.
5. Il modello di concessione è approvato con provvedimento dirigenziale.

Articolo 8 Responsabilità e obblighi

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone e cose.
2. Il concessionario deve attenersi al rispetto delle norme previste:
 - a) - dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
 - b) - dal Codice Penale (in particolare all'art. 659 e successivi);
 - c) - dal Codice Civile per quanto riguarda il condursi da persone educate, osservando le norme di buon vicinato con reciproca tolleranza, senza fare chiasso in modo da non recare molestia ai vicini. E' inoltre tenuto all'osservanza dei regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene e delle ordinanze emanate in proposito da altre autorità competenti;
 - d) - in materia di autorizzazioni S.I.A.E, ove applicabili.
3. Il concessionario custodisce le chiavi di accesso alla struttura che verranno consegnate dall'ufficio competente. Il concessionario non può riprodurre copie delle chiavi senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio che ha rilasciato la concessione.
4. In caso di utilizzo temporaneo o occasionale, il concessionario restituisce le chiavi il primo giorno utile successivo alla data dell'utilizzo della sala.

Articolo 9 Tariffe

1. I concessionari si impegnano a versare anticipatamente per la concessione della struttura, la tariffa determinata dalla Giunta comunale, allegata a questo disciplinare (all. A).
2. Per le attività organizzate direttamente dal Comune l'utilizzo è gratuito.
3. Per le attività di realizzazione di servizi pubblici o di progetti di carattere sportivo, sociale, scolastico e culturale, da parte di soggetti partecipati del Comune, da appaltatori o concessionari oppure partner/capofila di progetti in cui il Comune stesso è partner, sono previste le seguenti regole tariffarie:
 - a) l'utilizzo è gratuito quando l'uso della struttura è parte di progetti o interventi integralmente finanziati dal Comune;
 - b) la tariffa è ridotta del cinquanta per cento quando l'uso della struttura è parte di progetti o interventi non finanziati dal Comune ma di cui il Comune è partner;
4. Per le concessioni d'uso periodico che riguardino soggetti diversi da quelli individuati dal comma 3, la tariffa può essere ridotta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) riduzione del cinquantapercento quando il concessionario si impegna ad erogare a favore della collettività servizi che integrano gli interventi e i servizi pubblici, anche con carattere innovativo;
 - b) riduzione del venticinquepercento quando il concessionario si impegna a realizzare un programma di eventi gratuiti per animare sul piano sociale, educativo e culturale il territorio e la frazione in cui insiste la struttura;

- c) riduzione del settantacinqueper cento per enti del terzo settore per le seguenti tipologie di attività previste dall'art. 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni), specificamente operanti nel campo della disabilità;
5. Per le concessioni d'uso temporaneo che non rientrano nel campo di applicazione del comma 3, la tariffa può essere ridotta del venticinqueper cento a favore di enti del terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore per le seguenti tipologie di attività previste dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- (lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- (lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- (lettera x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
6. L'agevolazione prevista del comma 5 è concessa a condizione che l'ente del terzo settore svolga attività coerente e pertinente ad una o più delle attività d'interesse generale elencate al medesimo comma 5.

Articolo 10 Rinuncia

1. Il concessionario può disdire la concessione d'uso con le modalità che saranno stabilite dall'ufficio competente per il procedimento.
2. Il concessionario può disdire la concessione d'uso periodico prima della sua naturale scadenza, inviando la disdetta con almeno quindici giorni di anticipo.
3. Il concessionario può disdire la concessione d'uso temporaneo o occasionale, inviando la disdetta con almeno cinque giorni di anticipo.
4. Nel caso di uso temporaneo o periodico, la mancata presentazione della disdetta entro cinque giorni prima comporta comunque il pagamento della tariffa dovuta.

Articolo 11 Revoca e sospensione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la concessione qualora si verificassero situazioni che ne rendano indispensabile l'utilizzo per altri scopi, dandone comunicazione con adeguato anticipo.

2. La concessione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale anche nel caso di eventi straordinari, legati ad esigenze di pubblica utilità, che richiedano l'utilizzo dei locali da parte dell'ente.
3. L'Amministrazione Comunale, nel caso constataste l'inosservanza degli impegni e degli obblighi assunti, può sospendere la concessione per un periodo limitato oppure revocare la stessa per fatti di particolare gravità.
4. Per gli usi periodici, il mancato pagamento della tariffa alla scadenza stabilita potrà determinare la sospensione della concessione fino all'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento per più periodi potrà determinare la revoca della concessione.

Articolo 12 Divieto di cessione

1. Il concessionario non potrà cedere, né in tutto né in parte, i diritti derivanti dalla concessione, né cedere i locali, in tutto o in parte in locazione o in comodato anche temporaneo, pena la decadenza della concessione stessa.

Articolo 13 Norme di comportamento

1. In tutti gli ambienti deve essere garantito l'ordine e la pulizia e non deve essere lasciato alcun oggetto al termine dell'utilizzo.
2. La concessione è vincolata all'utilizzo esclusivo per le finalità per le quali l'uso dei locali sono stati concessi.
3. E' fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e impianti, nonché di collocare all'interno attrezzature o quant'altro, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. Per la conservazione di eventuale materiale e arredo in dotazione ai locali, sarà responsabile il concessionario.
5. E' proibito affiggere materiale di qualsiasi natura al di fuori della bacheca presente nell'edificio.
6. E' proibito fumare all'interno dei locali.
7. E' proibito utilizzare i locali per lo svolgimento di qualsiasi tipo di festa privata. L'organizzazione di eventi pubblici nei locali dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 14 Ispezioni e verifiche

1. L'Amministrazione comunale, anche per mezzo di tecnici designati, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso o la conservazione dei locali e quanto in essi contenuto.
2. Le ispezioni e le verifiche potranno essere svolte senza alcun preavviso ai concessionari.

Articolo 15 Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore di questo disciplinare, le concessioni precedentemente rilasciate dall'Amministrazione comunale per l'uso dei locali saranno adeguate alle disposizioni previste da questo disciplinare.
2. Le concessioni d'uso periodico saranno riformulate secondo la prescrizioni di questo disciplinare, mantenendo la scadenza in essere.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Questo disciplinare entra in vigore dal 1° settembre 2025.

Allegato A) Tariffe di utilizzo della Struttura Nuvola Rossa (edificio coperto senza uso degli spazi verdi e del playground di basket)

Voce	Tariffa base	Agevolazioni	Note
<u>Tariffa d'uso periodico per l'attività ludico-sportiva della disciplina della scherma da parte di associazioni e società sportive</u>	Tre euro ora	– Sconto di venti centesimi ora se l'associazione/società provvede autonomamente alla pulizia e riordino degli spazi	
<u>Tariffa sia per uso periodo che temporaneo</u> per attività direttamente organizzate dal Comune, da suoi soggetti partecipati o da appaltatori o concessionari oppure partner/capofila di progetti in cui il Comune stesso è partner, per la realizzazione di servizi pubblici o di progetti di carattere sociale, scolastico e culturale;	Tre euro ora	– Uso gratuito art. 9, comma 2, attività direttamente organizzate dal Comune oppure art. 9 comma 3 lettera a) progetti finanziati dal Comune; – Tariffa ridotta del 50% art. 9 comma 3 lettera b) progetti non finanziati dal Comune	
<u>Tariffa per USO PERIODICO</u>	Tre euro ora	– Tariffa ridotta del 50% art. 9 comma 4 lettera a) quando il concessionario si impegna ad erogare a favore della collettività servizi che integrano gli interventi e i servizi pubblici, anche con carattere innovativo; – Tariffa ridotta del 25% art. 9 comma 4 lettera b) quando il concessionario si impegna a realizzare un programma di eventi gratuiti per animare sul piano sociale, educativo e culturale il territorio e la frazione in cui insiste la struttura; – Tariffa ridotta del 75% art 9 comma 4 lettera c) per enti del terzo settore operanti specificamente nel campo della disabilità	
<u>Tariffa USO TEMPORANEO</u> Enti del Terzo Settore, ad esclusione delle imprese sociali	Tre euro ora	– Tariffa ridotta del 25% se l'ente del terzo settore e l'uso della sala rientra nelle attività d'interesse generale elencate all'art. 9 comma 5	Richiesta iscrizione al RUNTS in una delle attività agevolate
<u>Tariffa altre attività USO TEMPORANEO E PERIODICO</u>	Settantacinque euro ogni 4 ore	– Nessuna	Pacchetto minimo obbligatorio quattro ore